Commissione europea Rappresentanza in Italia

FormezPA Dipartimento della Funzione Pubblica

CRII – Le azioni dell'Europa

Mauro Cappello

«Coronavirus: la risposta dell'Europa»

CRII

Coronavirus Response Investment Initiative

Proposta del 13/03/2020 (entrata in vigore 1/4/2020)

- a) Fondi Strutturali e di Investimento Europei
- b) Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea
- c) Slot aeroportuali

CRII+

Coronavirus Response Investment Initiative Plus

Proposta del 02/04/2020 (in corso di adozione)

- a) Istituzione SURE mitigare rischio di disoccupazione;
- b) Fondi strutturali: temporanea flessibilità eccezionale;
- c) Riattivazione dello strumento Sostegno Emergenza (ESI);
- d) Emendamento al bilancio 2,7 mld per ESI;

CRII: entrata in vigore il 1 aprile 2020


- a) Modifiche ai Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)
 –1301/2013 (Regolamento del FESR) e 508/2014 (Regolamento FEAMP)
- b) Modifiche al Reg. 2012/2002 (Regolamento Fondo Europeo di Solidarietà dell'Unione Europea)
- c) Modifiche al Reg. 95/1993 (Regolamento assegnazione slot negli aeroporti dell'Unione)

CRII+: In corso di approvazione

- a) Istituzione di Strumento di Sostegno per mitigare il rischio di disoccupazione in seguito ad emergenza (SURE).
- b) Modifiche ai Reg. 1303/2013 (Regolamento disposizioni comuni) e 1301/2013 (Regolamento FESR) misure temporanee di eccezionale flessibilità.
- c) Modifiche al Council Reg. (EU) 2016/369 riattivazione dello strumento di Sostegno all'Emergenza (ESI).
- d) DAB 2-2020 stanziamento 2,7 mld ad ESI

CRII ENTRATA IN VIGORE 1 APRILE 2020

CRII – Come sono regolati i fondi europei



CRII – Prime modifiche alle norme sui FSIE Modifiche al Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)

- FESR, FSE e FC Trasferimento di risorse, a decorrere dal 1° febbraio 2020, da una priorità ad un'altra dello stesso programma, nel limite del 4%, per un massimo dell'8% dell'importo totale del PO, senza dover sottoporre la modifica alla procedura di emendamento presso la CE (basta la semplice approvazione del Comitato di Sorveglianza);
- Strumenti finanziari possono dare supporto alle PMI anche in forma di capitale circolante, se necessario, come misura temporanea per dare una risposta efficace in situazioni di crisi di salute pubblica;
- Spesa ammissibile dal 1 febbraio 2020 per operazioni finalizzate a promuovere capacità di risposta alla crisi nell'ambito dell'epidemia Covid-19;

CRII – Prime modifiche alle norme sui FSIE Modifiche al Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)

 La Commissione rinuncia ad emanare un ordine di recupero per gli importi trasmessi nel 2020, le somme che restano nelle disponibilità delle AdG saranno utilizzate per accelerare gli investimenti collegati all'epidemia Covid-19

CRII – Prime modifiche alle norme sui FSIE

Modifiche al Reg. 1301/2013 (Regolamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

• La Commissione ha modificato l'art 3 ampliandone l'ambito di intervento «Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante nelle PMI ove necessario come misura temporanea per fornire una risposta efficace ad una crisi che colpisce la salute pubblica»

CRII – Prime modifiche alle norme sui FSIE

Modifiche al Reg. 1301/2013 (Regolamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Si interviene anche sulle priorità di investimento del FESR sostituendo il **testo dell'art 5 c.1 b** «promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, eco-innovazione, applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, **nonché promuovendo gli** investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari

CRII – Modifiche alle norme sul FEAMP Modifiche al Reg. 508/2014

Il FEAMP partecipa insieme ad altri fondi al pagamento di una compensazione finanziaria ai pescatori per le perdite economiche causate da

- crisi di salute pubblica,
- eventi climatici avversi o incidenti ambientali
- Incidenti ambientali;
- incidente durante l'attività di pesca (spese di salvataggio per i pescatori e le navi da pesca).

Tali perdite devono ammontare a oltre il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale attività negli ultimi tre anni.

CRII – Si amplia l'ombrello della solidarietà

Modifiche al Reg. 2012/2002 (Regolamento Fondo Europeo di Solidarietà dell'Unione Europea)

Accanto alla definizione di «grave disastro naturale» viene introdotta quella di **«grave emergenza sanitaria pubblica»** che consente di accedere al sostegno solidale dell'UE.

Qualsiasi pericolo, di origine biologica, per la vita o per la salute, che compromette gravemente la salute umana e che richiede un'azione decisiva per contenere l'ulteriore diffusione, che comporta un onere finanziario pubblico a carico dello Stato membro, stimato pari ad oltre 1,5 mld di euro (prezzi 2011) o superiore allo 0,3% del RNL.

CRII – Si amplia l'ombrello della solidarietà

Modifiche al Reg. 2012/2002 (Regolamento Fondo Europeo di Solidarietà dell'Unione Europea)

Tra le operazioni oggetto di assistenza del Fondo:

Misure volte a fornire una assistenza rapida, anche medica, alle popolazioni colpite da grave emergenza sanitaria pubblica e proteggere le popolazioni dal rischio di essere colpite, compresi la prevenzione, il monitoraggio e il controllo sulla diffusione della malattia, combattendo gravi rischi per la salute pubblica o mitigando l'impatto sulla salute pubblica.

CRII – Garanzia contro il caos del traffico aereo

Modifiche al Reg. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione delle fasce orarie negli aeroporti dell'Unione

Gli slot nel periodo 01/03/2020 – 30/06/2020 rimangono assegnati alle compagnie aeree che precedentemente li gestivano;

Se la riduzione del livello di traffico dovesse persistere, sulla base dei dati presentati da Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation) ed essa è conseguenza del contagio Covid-19, la Commissione provvederà ad emendare il periodo sopra riportato.

CRII+ EMANATO IN DATA 2 APRILE 2020

- Modifiche ai Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)
 - Tasso di cofinanziamento fino al 100% (anno contabile 01/07/2020 30/06/2021);
 - Trasferimento risorse tra FESR, FSE e FC esclusi aiuti agli indigenti no art. 92.c4;
 - Trasferimento risorse tra categorie di Regioni (art.93 c.2 max 3% motivato);
 - Cade vincolo della «concentrazione tematica»;
 - Non serve modificare l'Accordo di Partenariato modifiche dei PO non incidono AdP;
 - Non si procede alla verifica della consistenza dei PO con AdP Art. 30 c.2);
 - Cadono vincoli temporali ammissibilità della spesa (art 65.6 e 65.10);
 - Operazioni selezionabili prima dell'approvazione del PO deroga all'art 125 c3 b;

Modifiche ai Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)

- Covid-19 causa forza maggiore Informazioni su importi presentata aggregata per priorità per le operazioni costi ammissibili <= 1M€;
- Relazioni di attuazione termine al 30/09/2020 (deroga art 50 e 111 sarebbe il 31/05);
- Nessun aggiornamento della valutazione ex ante per strumenti finanziari utilizzati per risposta Covid-19 (Art.37c2 g);
- Non è necessario aggiornamento dei Business Plan e documenti giustificativi per la conformità agli obiettivi del sostegno;
- Sostegno agli strumenti finanziari può essere dato anche dal FEASR nell'ambito delle misure previste dal Reg (UE) 1305/2013 con un massimale di 200.000 euro;
- Limitatamente all'anno contabile 1 luglio 2019 30 giugno 2020 le Autorità di Audit possono ricorrere all'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico (Art. 127);

Modifiche ai Reg. 1303/2013 (Regolamento Generale)

L'articolo 130 «Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale» viene emendato in modo da consentire alle Autorità di Gestione di spendere fino al 10% in più del bilancio assegnato a una determinata priorità, a condizione che sia compensato da una riduzione equivalente di un'altra priorità dello stesso programma.

Questa flessibilità si applicherà al programma totale, vale a dire anche alle spese sostenute prima del 1 febbraio, ma sarà applicata solo alla chiusura dei programmi (accettazione degli ultimi conti annuali).

Ne deriva il vantaggio di poter disporre di un cofinanziamento più elevato di diverse misure, senza la necessità di modifiche del programma.

1301/2013 (Regolamento del FESR)

Aiuti di Stato: le imprese che sono considerate in difficoltà secondo le disposizioni di cui al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» o brevemente «Temporary Framework» non rientrano nella definizione di imprese in difficoltà per il sostegno del FESR.

Emergency Support within the Union Instrument

Strumento creato in occasione dell'eccezionale pressione migratoria che nel 2016 interessò la Grecia.

La Commissione europea ne propone:

- riattivazione, per due anni a partire dal 01/02/2020 fino al 31/01/2022;
- ampliamento delle azioni ammissibili;
- applicazione retroattiva a partire dal 1 febbraio 2020;
- possibilità per la Commissione di fornire sostegno di emergenza agli Stati membri per far fronte alle loro esigenze relative alla pandemia di COVID-19, anche mediante appalti congiunti, e appalti centralizzati per conto degli Stati membri

Azioni ammissibili al sostegno

- a) rafforzamento temporaneo del **personale medico**, scambio di professionisti medici, accoglienza di pazienti stranieri o altro tipo di sostegno reciproco;
- dispiegamento di strutture sanitarie temporanee ed estensione temporanea delle strutture sanitarie esistenti, per alleviare la pressione sulle strutture esistenti e aumentare la capacità sanitaria complessiva;
- c) attività a supporto della **gestione su larga scala di test medici** e preparazione delle **strategie e dei protocolli** di test scientifici necessari;
- d) istituzione di **strutture temporanee di quarantena** e altre misure appropriate alle frontiere dell'Unione
- e) sviluppo, produzione o acquisto e distribuzione di **prodotti medici**;

- f) aumento e conversione delle capacità di produzione di prodotti medici di cui alla lettera e) per far fronte alla carenza di approvvigionamento;
- g) manutenzione dello **stock di prodotti medici** di cui alla lettera e) e loro smaltimento;
- h) azioni a supporto delle misure necessarie per ottenere l'approvazione per l'uso dei prodotti medici di cui alla lettera e) se necessario;
- i) azioni per sviluppare **metodi adeguati per tracciare lo sviluppo dell'epidemia e i risultati** delle misure attuate per affrontarlo;
- j) organizzazione di sperimentazioni cliniche ad hoc di potenziali terapie o diagnosi conformemente alle norme di sperimentazione concordate a livello dell'Unione;
- k) convalida scientifica dei prodotti medici, compresi potenziali nuovi metodi di prova.

Per dare immediata operatività all' ESI la Commissione europea ha redatto il Draft Amending Budget n. 2/2020

Si tratta di un emendamento al bilancio generale dell'Unione nel quale si propone di stanziare:

- 2,7 miliardi di euro in stanziamenti di impegno;
- 1,38 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento

CRII+ Strumento SURE: proteggere il lavoro

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)

Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) è pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia di coronavirus.

- Fornirà assistenza finanziaria per un totale massimo di 100 miliardi di € sotto forma di prestiti, concessi dall'UE agli Stati membri;
- concorrerà a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo.

I regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono programmi che, in determinate circostanze, consentono alle aziende in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei loro dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate.

Regimi analoghi di reddito sostitutivo si applicano ai lavoratori autonomi.

Grazie per la vostra attenzione